

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DEGLI

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Legge 15 gennaio 1992, n. 21
D.G.R. 2 febbraio 2001 n. 474
Legge 4 agosto 2006 n. 248

Articolo 1

Definizione del servizio

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di Taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il gruppo di persone trasportate con le suddette modalità non può superare le otto unità.

Articolo 2

Disciplina del servizio

I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 3

Condizioni di esercizio

L'esercizio dell'attività di taxi e di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente.

Il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio da noleggio con conducente è subordinato all'iscrizione nel Ruolo di cui all'art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21.

Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.

Possono essere titolari di licenza o autorizzazione le persone fisiche aventi cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Le modalità ed i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli art. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un sostituto così come previsto all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Articolo 4

Determinazione del numero e tipo dei veicoli

Il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio taxi e per il servizio di noleggio con conducente è stabilito, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, nell'effettuare la determinazione di cui sopra, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) offerta relativa alle altre modalità di trasporto;
- b) popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
- c) istituzioni scolastiche, uffici, centri sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune;
- d) offerta e presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;

La Giunta Comunale può prevedere il rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda.

Articolo 5 Figure giuridiche

I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio di Taxi o di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività nelle forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge n. 21/92.

E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, co. 1, della Legge 21/92, ferma restando la titolarità in capo al conferente, che potrà rientrare in possesso della stessa in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Il conferimento agli organismi collettivi non comporta modifica nell'intestazione dei titoli né necessita di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 Operatività del servizio

Il servizio Taxi deve essere obbligatoriamente reso a chiunque ne faccia richiesta.

I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, nel territorio degli Stati ove sia consentito.

Per il servizio taxi il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

Per il servizio di noleggio con conducente il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della Legge n. 21/92. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Articolo 7

Commissione consultiva comunale

Alla valutazione della problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, nonché all'applicazione del Regolamento provvede una Commissione Comunale così composta:

- a) Dirigente Area Affari generali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente Area Tecnica o suo delegato;
- d) Un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria dei noleggiatori e tassisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- e) Un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

La Commissione è istituita con provvedimento del Dirigente competente.

La Commissione è regolarmente costituita con la metà più uno dei suoi componenti ed adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità decide il Presidente.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune e dura in carica quattro anni a far data dal provvedimento di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, o per iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

Articolo 8

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio di taxi o noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati membri dell'UE. Tale iscrizione, conseguendo ad un accertamento in tal senso da parte della Commissione regionale di cui all'art. 6, co, 3, della legge 21/92, certifica anche il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.

b) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o autorizzazione di esercizio;

c) non avere trasferito altra licenza o autorizzazione dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta;

d) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro comune, fatta salva la possibilità di cumulo di più titoli prevista all'art. 8 della legge 21/92.

Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

Articolo 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente vengono assegnate con concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

Il competente Ufficio Comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze ed autorizzazioni rilasciate.

L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici o dalla data in cui si è verificata la vacanza negli organici già in vigore, in assenza di graduatoria valida.

La Giunta Comunale può bandire concorsi straordinari, anche in deroga alla vigente programmazione numerica, per il rilascio di licenze per il servizio di taxi a titolo gratuito o oneroso, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, lettera b), della Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Il Bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Articolo 10

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve obbligatoriamente indicare:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi assegnabili;
- e) il termine per la presentazione delle domande, le modalità di invio e la documentazione da allegare;
- f) il termine entro il quale dovrà essere completata la procedura concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;

Le do
Protoc
Nella
titolo
entro

La Co
memb
1) Il c
2) Il C
3) Il I
Le fu
desig
La Co
la gr
l'ado

Al fi
Com
ciasc
a) av
per
diper
mede
b) di
grad
c) sta
(per
d) ca
pers
e) di
delle

icente
ll'art.

Articolo 11 **Presentazione delle domande**

ibilità
cielo

Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di S. Egidio M .A. su carta legale, indirizzate al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro i termini previsti dal bando e corredata dalla documentazione in esso indicata.

o con
sesso

Articolo 12 **Commissione di concorso**

ze ed

La Commissione di concorso è nominata dalla Giunta Comunale ed è costituita da tre membri:

entro
lici o
za di

- 1) Il dirigente dell'Area Affari generali , con funzioni di Presidente;
- 2) Il Comandante dei Vigili Urbani;
- 3) Il Dirigente dell'Area Tecnica;

gente
tuito
ge 4

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di categoria C designato dal Dirigente competente.

La Commissione, esamina le domande pervenute e, previa valutazione dei titoli, redige la graduatoria di merito disponendone la trasmissione al Dirigente competente per l'adozione del provvedimento di approvazione.

ania,

Articolo 13 **Titoli oggetto di valutazione**

deve

Al fine di assegnare le licenze o autorizzazioni oggetto del presente regolamento, la Commissione di cui all'art. 12, procede alla valutazione dei seguenti titoli assegnando a ciascuno il punteggio a fianco riportato:

lella

- a) avere esercitato il servizio di Taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero di essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.....p. 3
- b) diploma di scuola media di secondo grado.....p. 2
- c) stato di disoccupazione alla data del Bando di concorsop.1
(per ogni anno fino ad un massimo di quattro anni)
- d) carichi familiari, alla data del bando, per ogni persona.....p.1
- e) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con Handicap.....p. 2

I suddetti titoli dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il punteggio di ciascun candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti e regolarmente dichiarati e documentati.

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato in possesso del titolo di cui alla lettera a).

In caso di ulteriore parità si ricorrerà ad un sorteggio pubblico tra gli aventi diritto.

Articolo 14 **Assegnazione e rilascio**

Il Dirigente competente, approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione, provvede all'assegnazione dei titoli che verranno rilasciati secondo le procedure stabilite nel presente Regolamento.

Il rilascio del titolo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati al momento della partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o autorizzazione.

L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di dieci giorni dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria.

Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del procedimento provvede ad acquisire d'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

Le licenze e le autorizzazioni vengono rilasciate con determinazione del Dirigente A.A.P.P..

Sono considerati impedimenti soggettivi al rilascio dei suddetti titoli:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- e) essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

La modifica del domicilio e/o del luogo adibito a rimessa deve essere comunicato al Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo entro 5 giorni dalla data in cui l'evento si

li
si
n
è verificato.

Articolo 15 **Validità della graduatoria**

La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando detta graduatoria fino al suo esaurimento.

Articolo 16 **Inizio del servizio**

a
e
e
o
e
Il titolare di licenza o autorizzazione è tenuto ad esercitare il servizio entro 60 giorni
giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione del titolo abilitativi comunale.
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 60 giorni in caso di
comprovata necessità, debitamente documentata.
Qualsiasi interruzione del servizio è comunicata tempestivamente al Comando di Polizia
Municipale.

Articolo 17 **Validità della licenza e dell'autorizzazione.**

e
Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte
alla vidimazione quinquennale presso il Comando di Polizia Municipale.
La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle
leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della
professione.

Articolo 18 **Trasferibilità dell'autorizzazione o licenza**

1
,
1
,
1
i
l
La licenza o l'autorizzazione all'esercizio fa parte della dotazione d'impianto
dell'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge n. 21/92, ad altro abilitato
all'esercizio della professione.
Il trasferimento deve essere comunicato all'Ufficio comunale competente che, accertata
l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso ei requisiti da
parte dell'avente causa, procede alla volturà del titolo.
Al titolare che abbia trasferito il titolo non può essere attribuita altra licenza o
autorizzazione, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal
momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Il trasferimento del titolo per atto tra vivi deve essere stipulato nei modi e termini di cui alla legge n. 310/93 ed una copia autentica deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale.

Il trasferimento della licenza o autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale (iscrizione al ruolo), l'esercizio provvisorio dell'impresa mediante sostituti alla guida per la durata massima di due anni. Trascorso detto periodo senza che sia perfezionato tra gli eredi un accordo sul trasferimento a nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito i prescritti requisiti tecnico-professionali l'autorizzazione è revocata e resa disponibile.

Articolo 19 **Sostituzione alla guida**

L'art. 10 della legge n. 21/92 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto al Ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA. Detta sostituzione può avvenire.

- a) per motivi di salute, previa presentazione di certificato medico;
- b) per inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
- c) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
- d) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- e) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
- f) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

In detti casi il titolare della licenza deve presentare richiesta di autorizzazione alla sostituzione all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al Ruolo dei conducenti. Deve, altresì, indicare il tipo di rapporto di lavoro instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della L. n. 21/92.

In tutti i casi, le sostituzioni possono essere autorizzate fino ad periodo massimo di anni due. Oltre detto limite la licenza stessa sarà revocata.

Il titolare che intenda, invece, nei casi di cui sopra, interrompere il servizio deve darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente. Il periodo di interruzione del servizio non può essere superiore a 60 giorni.

In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 21/92, il titolare di licenza può avvalersi di sostituti alla guida per l'espletamento di turnazioni integrative qualora attivate e/o in caso di utilizzo di veicoli sostitutivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti, ai sensi dell'art. 6, lettere a) e d), della Legge n. 248/2006.;

Articolo 20

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio, a collaudo da parte del competente Ufficio M.C.T.C. Provinciale e poi, periodicamente, così come previsto per legge.

Detti autoveicoli devono inoltre:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valige e contenitori atti al trasporto di bagagli al seguito del cliente;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di otto posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica e di ogni altro dispositivo atto a ridurre gli scarichi inquinanti, come individuati dal Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;

Articolo 21

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi

Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20, l'autoveicolo taxi deve:

a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 23 del presente regolamento,

b) avere a bordo il tariffario approvato dal Comune a disposizione della clientela.

Il Tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore.

Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento deliberate dall'autorità comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana.

La parte del tariffario in lettere deve essere tradotta in lingua inglese.

c) essere del colore stabilito con apposito decreto del Ministero dei Trasporti;

d) esporre sulle portiere anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma ed il nome del Comune, il collegamento ad un ponte radio;

e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con la scritta TAXI;

f) esporre, in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni e gli sconti;

g) avere fissata, all'interno della portiera sinistra, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "servizio pubblico".

Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefonate a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso extra.

Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo venga adibito ad uso privato.

Articolo 22

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente.

Oltre alle prescrizioni di cui all'art. 20, l'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "noleggio con conducente", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

L'autoveicolo deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 23

Tassametro per il servizio Taxi

Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra urbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in euro;

Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente possano leggere agevolmente le indicazioni riportate.

Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente Ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria.

A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

Il tassametro deve.

- a) essere azionato solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione.

- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti nel tariffario.

E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.

Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.

E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Articolo 24

Controllo dei veicoli

Fatta salva la verifica di competenza della Motorizzazione Civile, le autovetture adibite a Taxi ed al servizio di noleggio con conducente sono soggette a controlli periodici, con cadenza annuale, da parte dell'Amministrazione Comunale per il tramite della Polizia Municipale, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture Taxi.

Articolo 25

Stazionamento Taxi

Lo stazionamento delle vetture adibite al servizio Taxi avviene in apposite aree di sosta individuate con apposita segnaletica.

I tassisti prendono posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo.

La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti. E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco qualora ricorrano motivi di sicurezza pubblica o della circolazione.

E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Articolo 26

Stazionamento per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

Articolo 27

Trasporto soggetti portatori di handicap

I titolari di licenza o autorizzazione possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Articolo 28

Tariffe

Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano, ed i relativi supplementi sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consultiva. Dette tariffe sono sottoposte ad aggiornamento annuale.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva.

I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, nonché le centrali Radio Taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale.

Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 29

Espletamento del servizio taxi. Orario e turni

L'orario di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.

La predisposizione dei turni e dell'orario di servizio è effettuata dal Comando di Polizia Municipale su proposta dei tassisti, tenuto conto della stagionalità, delle esigenze degli utenti e dell'interesse pubblico.

L'Amministrazione Comunale può disporre turnazioni integrative ed aggiuntive a quelle ordinarie, il cui effettivo svolgimento da parte degli operatori dovrà essere sistematicamente monitorato da parte della Polizia Municipale.

Articolo 30

Diritti dei conducenti

I tassisti non sono obbligati:

- a) a prestare servizio al seguito di manifestazioni politiche, cortei etc.
- b) ad accogliere a bordo animali, eccezion fatta per i cani guida per i ciechi e per gli animali trasportati in appositi contenitori in veicoli attrezzati con vani separati da quelli destinati ai passeggeri, ma non potranno chiedere speciale compenso per quelli che avessero accettato;

c) addentrarsi durante il servizio in proprietà privata. In caso di richiesta in tal senso da parte dell'utente, il medesimo non potrà pretendere speciali compensi oltre a quello della normale tariffa.

Il conducente ha la facoltà di rifiutare il servizio nel caso in cui lo stesso sia richiesto;

- a) da persone in evidente stato di ubriachezza
- b) bambini non accompagnati;

Può rifiutare, altresì, il servizio quando lo stesso abbia fondato timore per la propria incolumità, denunciandone le ragioni successivamente e comunque entro 24 ore, agli organi di Polizia.

Articolo 31 **Obblighi per i conducenti**

I conducenti degli autoveicoli, nell'espletamento del servizio pubblico, sono tenuti a comportarsi con correttezza e senso di responsabilità e mantenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare, essi hanno l'obbligo:

- a) di conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio e di esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e controllo della circolazione;
- b) di segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio e/o rimessa;
- c) effettuare regolarmente le verifiche e/o collaudi previsti;
- d) di rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi connessi;
- e) di aver cura che il tassametro funzioni regolarmente;
- f) di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che in qualunque circostanza di tempo e di luogo fossero impartite da Comando di Polizia Municipale o da altri agenti della Forza Pubblica per ragioni di ordine e sicurezza;
- g) di visionare attentamente, dopo ogni corsa, l'interno degli autoveicoli e depositare eventuali oggetti smarriti dal passeggero che non siano immediatamente restituibili al proprietario, presso il Comando di Polizia Municipale o la locale Stazione dei Carabinieri;
- h) di serbare costantemente un contegno irreprensibile in servizio;

- i) di svolgere i servizi richiesti dai Vigili Urbani, dagli agenti della forza pubblica o da cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, per il trasporto di persone colpite da improvviso malore, di ammalati o feriti, anche se non siano immediatamente retribuiti;
- j) di osservare scrupolosamente le norme di legge e di regolamento ed ogni altro disposizione emanata dall'Autorità Comunale nell'interesse del servizio pubblico;
- k) di caricare e/o scaricare dagli autoveicoli i bagagli al seguito del cliente ed aiutare le persone anziane e/o malferme a salire e scendere dalla vettura;

I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di tenere costantemente esposta nelle autorimesse o nei veicoli le tabelle tariffarie e di renderle note agli alberghi, strutture ricettive turistiche ed agenzie di viaggio.

Articolo 32 **Sospensione e revoca**

La licenza o autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni in caso di infrazioni non passibili di revoca e, precisamente,

- a) quando il titolare, nell'esecuzione del servizio, si renda inadempiente agli obblighi imposti dalla legge e dal regolamento;
- b) quando il titolare ometta di segnalare al Comune, entro cinque giorni dalla data in cui l'evento si verifica, la modifica del domicilio o del luogo adibito a rimessa;
- c) in caso di violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- d) in caso di utilizzo, per lo svolgimento del servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- e) in caso di svolgimento del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

La revoca del titolo all'esercizio è disposta nei seguenti casi:

- a) quando il titolare non è più in possesso di uno dei requisiti professionali o morali prescritti per lo svolgimento dell'attività;
- b) quando la licenza o l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione delle norme di legge e regolamento;
- c) quando l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo i casi di sostituzione previsti dalla legge n. 21/92;
- d) quando l'attività non viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e/o dal regolamento, purchè sia accertata la recidiva o la particolare gravità delle infrazioni;
- e) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio e lo stesso non provveda, su invito dell'Ente, a ripristinare la situazione preesistente;
- f) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

g) quando il titolare adibisce il proprio veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata la carta di circolazione, fuori dai casi previsti dalla legge;

h) quando il titolare non sottopone il proprio autoveicolo al collaudo e/o revisione previsti dalla legge;

i) quando al titolare sono stati comminati non meno di tre provvedimenti di sospensione dell'attività nell'arco di un biennio.

j) quando il titolare non ottempererà al provvedimento di sospensione del servizio.

Il provvedimento di sospensione o di revoca del titolo è adottato dal Dirigente Area Affari Generali e viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo Conducenti.

Articolo 33 **Procedimento sanzionatorio**

I procedimenti di sospensione e revoca sono avviati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Ufficio competente memorie difensive.

Il dirigente decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito viene tempestivamente informato l'interessato e, ove trattasi di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Articolo 34 **Decadenza**

Il titolo comunale di esercizio decade:

a) per mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;

b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia all'autorizzazione;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni, salvo i casi di comprovata contrazione del traffico e/o impedimento fisico del titolare;

d) per cessione di proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 giorni, salvo i casi di comprovate ed oggettive necessità;

e) per morte del titolare, salvo quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente Area Affari Generali e viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo Conducenti.

Articolo 35 **Vigilanza**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di cui all'art.13 legge n. 689/1981.

Articolo 36 **Sanzioni**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è punita con la irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.500,00.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni tre anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Articolo 46 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune di S. Egidio del M. A. .

ta

Adempimenti:

- 1) Approvazione del Regolamento (Consiglio Comunale)
 - 2) Nomina Commissione consultiva (Dirigente)
 - 3) Definizione della programmazione numerica ed approvazione tariffe. (Giunta Comunale)
 - 4) Indizione concorso ed approvazione Bando (Giunta Comunale/Dirigente)
 - 5) Nomina Commissione di concorso (Dirigente)
- a
- a
- e
- e
- o
- n
- o
- li
- li
- a
- ..
- i
- a

